



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale

A tutti i Comuni della Sardegna
Agli Ambiti Plus

Oggetto: "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 – DGR 34/25 del 11 agosto 2021– Circolare n. 6 (risposte quesiti frequenti).

In riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021 che approva in via definitiva la DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021 e le allegate Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19, e facendo seguito alle precedenti circolari, si forniscono le seguenti risposte in merito ad alcuni quesiti pervenuti e si sottolinea che la presente rappresenta formale risposta ai quesiti ricevuti dai Comuni.

Domanda 41.

In riferimento al quesito n.13 di cui alla circolare n.2 del 16.09.2021, si chiede di precisare quali sono gli adempimenti successivi all'acquisizione del nuovo ISEE e alle verifiche sugli altri requisiti d'accesso. Per esempio:

1. Se il valore ISEE 2022 è superiore ai limiti previsti dalle Linee guida Reis o evidenzia un patrimonio mobiliare e/o immobiliare sopra soglia, occorre interrompere immediatamente l'erogazione del sussidio ed il relativo progetto?
2. Se il valore ISEE 2021 rientrava nella fascia della priorità 1, mentre l'ISEE 2022 rientra in quella di un'altra priorità, occorre rivedere l'importo del sussidio? Così pure se cambia il numero dei componenti il nucleo?

In caso di risposta positiva, la variazione è obbligatoria solo in caso di riduzione del sussidio (per non incrementare il fabbisogno comunicato con l'allegato RA) o anche in aumento (passaggio da una priorità più alta a una più bassa e/o aumento dei componenti il nucleo)?

Risposta 41.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Se con l'acquisizione del nuovo ISEE si rilevano modifiche rispetto ai requisiti di accesso posseduti al momento della presentazione della domanda, tali da comportare una variazione del contributo in eccesso o in difetto o tali da determinare il venir meno al diritto al contributo, l'accesso alla misura dovrà essere rivalutato, prendendo in considerazione i nuovi requisiti del nucleo familiare. Nel caso di perdita al diritto al contributo, è rimessa alla discrezionalità e autonomia professionale del Servizio sociale professionale la valutazione della prosecuzione o meno del progetto di inclusione attiva, tenendo conto dei bisogni e caratteristiche del nucleo familiare.

Eventuali modifiche del fabbisogno in aumento o in diminuzione, intervenute successivamente alla trasmissione dell'allegato RA, potranno essere comunicate attraverso la compilazione degli allegati successivi.

Domanda 42.

Può essere accolta l'istanza pervenuta da parte chi, pur avendo un ISEE inferiore alla soglia di accesso prevista, abbia un reddito attuale derivante da reddito di lavoro autonomo/dipendente che si ritiene sufficiente alle esigenze del nucleo? In caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere quale possa essere l'impegno richiesto, a fronte del fatto che per il nucleo in questione il Servizio sociale potrebbe non ravvisare alcuna problematica da affrontare nell'ambito di un progetto di inclusione sociale.

Risposta 42.

Gli unici requisiti di accesso alla Misura sono quelli definiti nel paragrafo 1 delle Linee guida.

La valutazione sull'impegno richiesto nell'ambito del progetto di inclusione sociale è rimessa all'autonomia professionale del Servizio sociale. Si sottolinea, infatti, che i progetti di inclusione sociale sono finalizzati all'emancipazione dei nuclei familiari e sono definiti a fronte dei reali bisogni delle famiglie che non si basano soltanto su aspetti di problematicità ma anche sui punti di forza, di debolezza e ancora sulle aspirazioni del nucleo familiare.

Domanda 43.

La compatibilità fra Reis e attività lavorativa è limitata ai soli casi in cui l'attività in questione derivi da progetti regionali (es. Lavoras) o anche in altri casi?

Risposta 43.

Non è prevista alcuna incompatibilità tra Reis e attività lavorativa, purché siano rispettati i requisiti di accesso previsti nel paragrafo 1 delle Linee guida.

Domanda 44.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Nel 2021 non è stato pubblicato il bando per l'adesione dei cittadini al programma Reis, è possibile ancora pubblicarlo? Come si deve procedere per la rendicontazione?

Risposta 44.

Nonostante le Linee guida prevedessero la pubblicazione degli Avvisi per l'individuazione dei beneficiari entro 45 giorni dall'approvazione delle Linee guida, al fine di consentire una più ampia diffusione della misura, i Comuni che non abbiano utilizzato tutte le risorse assegnate possono riaprire i termini per l'accesso alla misura, purché si proceda con sollecitudine. La rendicontazione verrà avviata successivamente, dopo gli esiti delle graduatorie.

Domanda 45.

Il nostro Comune nel 2021 ha impegnato le somme relative ai sussidi economici ma non è stato possibile impegnare quelle riferite ai progetti. Di conseguenza, finché non verrà approvato il Bilancio 2022 non è possibile impegnare le somme relative ai progetti di inclusione. La domanda che si pone è la seguente: in questo caso, dobbiamo rimandare anche l'erogazione dei sussidi, essendo questi ultimi condizionati all'attivazione dei progetti?

Risposta 45.

Le Linee guida al paragrafo 4 prevedono che il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, come quelle esposte nel quesito, di differire l'avvio dei progetti.

Domanda 46.

In caso di cambio di residenza anagrafica di un beneficiario Reis da un comune ad un altro della Sardegna, la competenza per l'erogazione del contributo e per la progettazione e gestione del progetto resta in capo al Comune di prima residenza o passa al Comune di nuova residenza?

Risposta 46.

Nell'eventualità un nucleo familiare beneficiario del Reis modifichi la propria residenza, di norma la titolarità dell'intervento viene trasferita al nuovo Comune di residenza. È comunque fatta salva la possibilità del Comune di prima residenza, previo accordo con il Comune di nuova residenza, di continuare ad erogare il contributo e portare a compimento il progetto di inclusione sociale, qualora il Servizio sociale professionale valuti che il cambio di titolarità possa comportare un aggravio e/o svantaggio per il nucleo familiare.

Domanda 47.

Un nucleo familiare al momento di presentazione della domanda REIS aveva il RDC sospeso, poiché a seguito di una verifica dell'Agenzia delle Entrate è emerso che nella dichiarazione ISEE non sono state



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

dichiarate alcune proprietà, pare per dimenticanza. A gennaio è stato predisposto un nuovo documento ISEE ma fintanto che il richiedente non verrà convocato dalla Procura per motivare la situazione emersa, il RDC rimarrà sospeso. Pertanto, la domanda REIS che inizialmente era stata accolta con riserva in attesa di sviluppi sul RDC deve ancora restare nella graduatoria delle riserve? Oppure può essere accolta, almeno finché non si avrà notizia dell'eventuale riammissione o revoca definitiva del RDC, preso atto della condizione di indigenza del richiedente e del suo nuovo ISEE che comunque rispetta tutti i parametri di accesso al REIS?

Risposta 47.

Considerata la particolarità della situazione rappresentata, a parere di questo ufficio la persona in questione potrebbe accedere temporaneamente agli interventi di cui alla Parte seconda delle Linee guida in quanto la sospensione dal RDC, per i motivi richiamati nel quesito, non preclude la possibilità di accedere a tali interventi, a condizione che siano comunque rispettati gli altri requisiti d' accesso. In particolare, si ricorda che l'ammissione al contributo dovrà avvenire sia tenendo conto della situazione socio-economica di base, sia da una valutazione del Servizio sociale professionale che dovrà valutare lo stato di bisogno, ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità, di emarginazione e di vulnerabilità del nucleo familiare.

Domanda 48.

Un Richiedente il Reis al momento di presentazione della domanda (fine Settembre) percepiva ancora il REM (ultimo contributo ad Ottobre); a novembre non ha presentato la richiesta di RdC in quanto voleva prima accertarsi sulla durata del REM. Nei successivi due mesi, da dicembre a gennaio, ha trovato lavoro come assistente alla persona; ad oggi tuttavia risulta disoccupato e privo di un'entrata mensile necessaria a fronteggiare i bisogni primari. Preso atto di questa situazione, è possibile procedere con l'erogazione del Reis? In tal caso, l'importo potrà essere erogato per l'intera durata (6 mesi) o per il periodo residuo Reis?

Risposta 48.

Considerato che si presuppone che l'Avviso Reis per il primo semestre sia ormai chiuso, il cittadino in questione potrà essere ammesso con l'apertura del nuovo Avviso per l'individuazione dei beneficiari del secondo semestre. In caso contrario potrà comunque essere ammesso, fermo restando quanto precisato nella risposta alla domanda n. 47, agli interventi di cui alla Parte seconda delle Linee guida. Si precisa comunque che il contributo dovrà essere calcolato dal momento della presentazione della nuova domanda e non retroattivamente.

Domanda 49.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'incompatibilità tra Reis e Reddito di Emergenza persiste anche nel caso in cui il richiedente stesse percependo l'ultima mensilità del REM al momento della presentazione della domanda, ma nel momento dell'istruttoria e conseguente erogazione del contributo relativo al beneficio di cui alla Legge in oggetto, il Reddito di Emergenza fosse terminato?

Risposta 49.

Si rimanda alla risposta relativa alla domanda n. 25 di cui alla Circolare n. 4, parziale rettifica prot. n. 16800 del 25/11/2021.

Domanda 50.

Sono da considerare escluse dal Reis le domande presentate da richiedenti con domanda Rdc respinta dall'Inps per le seguenti motivazioni:

- a) omessa dichiarazione alla data della domanda di disoccupazione di componenti del nucleo familiare per dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda;**
- b) omessa dichiarazione dello svolgimento all'atto di presentazione della domanda, di attività lavorativa, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare Isee, non interamente valorizzata nell' Isee.**

In caso contrario, come devono essere considerate?

Risposta 50.

Il nucleo di cui trattasi può essere ammesso al REIS, purché le irregolarità riscontrate dall'INPS ai fini dell'accesso al RDC non siano tali da inficiare la validità dell'ISEE richiesto per accedere al REIS.

Domanda 51.

Questo ente sta per terminare la liquidazione dei sussidi Reis 2021 per i primi 6 mesi; per procedere con gli ulteriori 6 mesi è necessaria la pubblicazione di un nuovo bando? In tal caso, una riapertura della procedura con un nuovo bando implica che si possano accogliere anche nuove richieste?

Risposta 51.

Come previsto nel paragrafo 1.2, il Reis viene riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso. La riapertura della procedura è finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti di accesso di chi già beneficia della misura e all'accoglimento di nuove istanze.

Domanda 52.

Si chiedono delucidazioni in merito all'inserimento dei dati REIS sul sistema informativo SIPSO; il dubbio scaturisce dopo aver inserito le seguenti informazioni:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- **il numero dei nuclei beneficiari è pari a 8, per un fabbisogno complessivo di sussidi pari a euro 16.470 a semestre;**
- **il fabbisogno complessivo dei progetti è pari a euro 8.000 (n.8 progetti moltiplicato per euro 1.000 per ciascun progetto);**
- **la piattaforma restituisce un fabbisogno totale Reis (SUSSIDI + PROGETTI) pari a euro 24.470.**

Il quesito che si pone è il seguente: la somma complessiva di euro 24.470 è da intendersi totalmente compresa nell'importo del finanziamento regionale assegnato al nostro Comune? Oppure la somma destinata ai progetti sarà liquidata successivamente?

Risposta 52.

La somma complessiva riferita ai sussidi e ai progetti trova copertura nel finanziamento regionale attualmente nella disponibilità dei Comuni, il cui importo è riportato nell'allegato alla Circolare n. 1, prot. n. 12615 del 07/09/2021. Si precisa, pertanto, che non è previsto il trasferimento di ulteriori fondi per il Reis 2021.

Domanda 53.

E' possibile accogliere domande a sportello per il Reis oppure c'è un termine entro il quale occorre chiudere il procedimento?

Risposta 53.

La Parte prima delle Linee guida, prevede che i Comuni provvedano all'individuazione dei beneficiari tramite la pubblicazione di Avvisi pubblici e non tramite procedure a sportello. Le stesse Linee guida, inoltre, prevedono che il Reis venga riconosciuto per 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso. La riapertura della procedura è finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti di accesso di chi già beneficia della misura e per accogliere nuove istanze. Non è previsto un termine di chiusura del procedimento, ma come indicato nella risposta alla domanda n. 44, al fine di consentire una più ampia diffusione della Misura, i Comuni che non abbiano utilizzato tutte le risorse assegnate possono riaprire i termini per l'accesso al REIS, purché si proceda con sollecitudine.

Domanda 54.

In riferimento alla misura di sostegno al reddito Reis, con la presente si chiedono delucidazioni in merito alle spese di gestione per la realizzazione del progetto di inclusione previsto dalla misura stessa. L'ufficio scrivente sta predisponendo l'attivazione dei progetti che riguardano attività di pulizie all'interno dei locali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

comunali e attività di servizio civico (attività di giardinaggio, pulizia degli spazi esterni al Comune, cura delle aiuole...).

In riferimento alla seconda linea di intervento (servizio civico, giardinaggio...), si chiede se tra le spese di gestione e quindi nell'acquisto del materiale può essere ricompreso anche l'acquisto di fiori, piante, terriccio, materiale utile e indispensabile per l'espletamento dell'attività.

Risposta 54.

No, l'acquisto di fiori, piante e terriccio non può rientrare tra le voci di spese ammissibili, in quanto le attività indicate nel vostro quesito appaiono riconducibili ad attività lavorative che rientrano nella competenza istituzionale e ordinaria dei Comuni.

Come precisato nel paragrafo 4.2 delle Linee guida, le attività previste nei servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni; si ribadisce che in nessun caso i beneficiari Reis possono essere utilizzati per svolgere attività assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Domanda 55.

Considerato che il Reis viene riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso, è sufficiente rivalutare i requisiti, chiedendo il nuovo ISEE 2022 e verificando il permanere dei requisiti posseduti al momento del riconoscimento del beneficio, senza necessariamente richiedere la presentazione di una nuova domanda?

Risposta 55.

Le Linee guida prevedono che i Comuni riaprano le procedure finalizzate alla verifica della permanenza dei requisiti di accesso di chi già beneficia della misura e per accogliere nuove istanze. Relativamente ai beneficiari già in carico, i Comuni, nell'ambito delle proprie prerogative e discrezionalità amministrative, possono individuare delle procedure semplificate per la verifica della permanenza dei requisiti di accesso che non comportino obbligatoriamente la presentazione di una nuova istanza da parte dei beneficiari.

Domanda 56.

Il nostro Comune ha attivato il REIS nel mese di dicembre 2021, pertanto, i primi sei mesi scadono nel mese di maggio 2022; i beneficiari hanno presentato l'ISEE ordinario successivamente rinnovato nel 2022. Qual è la procedura da adottare in riferimento a quanto previsto dal punto 1.2 delle Linee guida, laddove è previsto che *"Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il Reis verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso". Dobbiamo procedere a riaprire un nuovo bando per procedere alla rivalutazione dei requisiti d'accesso degli attuali beneficiari, con la possibilità di accogliere anche nuove richieste?

Risposta 56.

Si rimanda alla risposta 55.

Domanda 57.

E' possibile prevedere l'attivazione di un progetto d' inclusione sociale a favore di un nucleo beneficiario Reis in deroga Rdc. Il nucleo non si trova coinvolto in nessun percorso di inclusione attiva relativamente alla misura nazionale, pertanto, sarebbe auspicabile includerlo in un progetto sperimentale.

Nelle Linee guida non è previsto l'obbligo per i beneficiari Rdc, nè la possibilità di impegnare le somme a loro favore, tuttavia, considerata la particolarità del caso non sarebbe possibile procedere comunque?

Risposta 57.

No, non è possibile, in quanto i progetti di inclusione attiva previsti nell'ambito del Reis e le relative risorse sono destinati solo ed esclusivamente ai nuclei beneficiari del Reis.

I servizi e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato a favore dei beneficiari del Rdc possono essere attivati a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo povertà che vengono trasferite agli ambiti PLUS dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Domanda 58.

La presente per richiedere dei chiarimenti su alcune istanze pervenute all'Ufficio scrivente di ammissione alle attività di sportello, in base alla Parte seconda delle Linee guida del Reis. Le istanze di cui trattasi riguardano persone decadute dal Reddito di Cittadinanza per i seguenti motivi:

- procedimenti penali in corso;
- segnalazione anagrafica per difformità del nucleo. Successivamente il nucleo ha provveduto a sanare la difformità ma permane l'obbligo di attendere 18 mesi prima di presentare nuova istanza di RDC.

In questi casi, la scrivente può ammettere le istanze al Reis? Ossia, la decadenza dal RDC per i motivi sopraesposti preclude in qualsiasi caso l'accesso al Reis oppure la scrivente, con motivata e approfondita valutazione sociale, può giustificare l'ammissione?

Risposta 58.

La Parte seconda delle Linee Guida Reis disciplina gli "Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid[1] 19", destinati prioritariamente a favore dei nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere al Reis e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali. A parere di questo ufficio, pertanto, la decadenza dal RDC, per i motivi richiamati nel quesito, non preclude la possibilità di accedere a tali interventi, a condizione che siano comunque rispettati gli altri requisiti d' accesso. In particolare, si ricorda che l'ammissione al contributo dovrà avvenire sia tenendo conto della condizione socio-economica, sia della valutazione del Servizio sociale professionale che dovrà valutare lo stato di bisogno, ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità del nucleo familiare. Si precisa che comunque non potranno esseri ammessi i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore a euro 15.000.

Domanda 59.

Con riferimento al penultimo capoverso della Parte seconda delle Linee guida che recita: "*Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio sociale professionale potrà valutare l' ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.*". Coloro che non rientrano in questa fattispecie ma possiedono i requisiti per accedere alle Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui alla Parte seconda sono esonerati dalla partecipazione ai progetti di inclusione sociale? E qualora lo fossero, l'esonero riguarda tutti i casi oppure soltanto quelli riportati all'art.5 delle sopra citate Linee guida "*Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti Reis non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione*"?

Risposta 59.

Gli interventi previsti nella Parte seconda delle Linee guida non prevedono il finanziamento di specifiche risorse per la realizzazione dei progetti di Inclusione attiva. Non è previsto, pertanto, alcun vincolo nei confronti dei beneficiari degli interventi di cui alla Parte seconda, ad eccezione degli adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati, per i quali è prevista la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa. E' fatta salva comunque la possibilità da parte del Servizio sociale professionale, in accordo con i beneficiari degli interventi, di prevedere la realizzazione di progetti di inclusione sociale che comunque non potranno avere dei costi a valere sulle risorse regionali di cui trattasi.

Il paragrafo 5 della Prima Parte delle Linee guida è riferito soltanto ai beneficiari del Reis.

Domanda 60.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Con riferimento all'ultimo capoverso della Parte seconda delle Linee cosa si intende per "modalità di cui al paragrafo 2"? Ci si riferisce agli importi massimi mensili del Rdc differenziati in base alla composizione del nucleo familiare e alle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza"? Oppure ad uno solo di questi due aspetti e, se sì, a quale?

Risposta 60.

La Parte seconda delle Linee guida prevede che possano essere beneficiari di integrazioni reddituali anche coloro che non hanno i requisiti per poter presentare domanda per il Reis, di cui alla Parte prima delle Linee guida. In questo caso l'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il Reis indicati al paragrafo 1.2.

Esempi:

1. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, con un ISEE pari a euro 2.500, percepisce un contributo Rdc di euro 350, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari a euro 75 mensili a valere sulle risorse di cui alla Parte seconda (euro 425 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – euro 350 corrispondente all'importo mensile del Rdc);
2. Se un nucleo familiare composto da 5 componenti, con un ISEE pari a euro 9.000, percepisce un contributo Rdc di euro 450, non accede all'integrazione REIS, avendo superato il limite di accesso previsto per la deroga.

Le integrazioni sono riconosciute applicando le medesime modalità di cui al paragrafo 2, ovvero che il contributo concesso deve essere destinato alle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza".

Domanda 61.

In fase di istruttoria è emerso che un'istanza reca la dichiarazione da parte del richiedente Reis "Dichiaro che la domanda di reddito di cittadinanza è decaduta". Preso atto di ciò, il nostro ufficio ha provveduto ad effettuare gli opportuni controlli presso l'Ufficio di Piano e il CPI di riferimento, rilevando che l'istante in oggetto non si è presentato al colloquio finalizzato all'inserimento nel PUC/Rdc.

Pertanto, si è provveduto a richiedere all'istante copia della comunicazione INPS relativa alla decadenza Rdc, e ci si riserva di effettuare ulteriori controlli/verifiche in merito.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'istante in oggetto è automaticamente non ammesso al Reis in quanto decaduto dal Rdc, pur avendone i requisiti di accesso, per mancata presentazione al colloquio finalizzato all'inserimento nel PUC/Rdc?".

Risposta 61.

L'incompatibilità tra Reis e Rdc si applica anche in caso di decadenza della domanda Rdc per cause da imputarsi alla volontà del soggetto.

Tuttavia come precedentemente indicato anche nelle risposte alle domande n. 47 e n. 58, l'ammissione potrebbe essere prevista nella Parte seconda delle Linee Guida, a condizione che siano comunque rispettati gli altri requisiti d'accesso e il Servizio sociale professionale pertanto valuti lo stato di bisogno.

Domanda 62.

Considerato che abbiamo provveduto in data 11.05.2022 ad approvare la graduatoria definitiva Reis relativa all' Avviso pubblico datato settembre 2021, si chiede se la presentazione del monitoraggio Reis debba essere presentata successivamente all'approvazione in via definitiva anche della seconda graduatoria?

Risposta 62.

Come precedentemente comunicato con nostra nota, prot. n.774 del 19/01/2022, la trasmissione dell' allegato RA è finalizzata a monitorare e quantificare il fabbisogno necessario per i primi sei mesi. Eventuali aggiornamenti e modifiche sul fabbisogno relativo al primo semestre, nonché gli esiti degli Avvisi per il secondo semestre, dovranno essere comunicati con la trasmissione degli allegati successivi.

Domanda 63.

Considerato che nel nostro Ambito Plus i comuni associati dispongono di risorse a sufficienza relativamente alle assegnazioni Reis 2021, è possibile procedere con la riapertura del bando al fine di acquisire nuove richieste utilizzando tali assegnazioni?

Risposta 63.

Si, è possibile in quanto al fine di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, i Comuni sono autorizzati a riaprire le procedure per l'individuazione di nuovi beneficiari.

Domanda 64.

La dote educativa è prevista anche per una ragazza che ha già compiuto 17 anni oppure se è solo per chi ha dai 6 ai 16 anni.

Risposta 64.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Le Linee guida prevedono il riconoscimento della dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare. Ai fini dell'accesso alla misura di cui trattasi, tra i minori in età scolare sono ricompresi i minori fino al raggiungimento della maggiore età.

Il Direttore del Servizio

Giovanni Deiana

T. Mulas

tmulas@regione.sardegna.it

070/6065406

L. Utzeri

lutzeri@regione.sardegna.it

070/6065276

M. Porcu

manporcu@regione.sardegna.it

070/6065453

Siglato da :

TERESA MULAS